



# COMUNE DI BORGO TICINO

## PROVINCIA DI NOVARA

Delibera N° 35

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2015.....

L'anno duemilaquindici addì ventitre del mese di giugno alle ore 18.30 nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato, previa notifica al Prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano		PRESENTI	ASSENTI
<b>Ing. GALLO Francesco</b>	Sindaco	X	
<b>ORLANDO Giovanni</b>	Consigliere	X	
<b>METE Giovanni</b>	Consigliere	X	
<b>PIROLA Roberta</b>	Consigliere	X	
<b>FOLINO Maurizio</b>	Consigliere	X	
<b>VUONO Angelo</b>	Consigliere	X	
<b>LAMORTE Paola</b>	Consigliere	X	
<b>ARMILLOTTA Claudio</b>	Consigliere		X
<b>GEROSA Luca</b>	Consigliere	X	
<b>TABARELLI Patrizia</b>	Consigliere		X
<b>TESSARI Daniele</b>	Consigliere		X
<b>MARCHESINI Milena</b>	Consigliere	X	
<b>BARBAGLINI Roberta</b>	Consigliere		X
	<b>TOTALE</b>	<b>9</b>	<b>4</b>

Assenti giustificati risultano i Signori **ARMILLOTTA CLAUDIO, TABARELLI PATRIZIA, TESSARI DANIELE, BARBAGLINI ROBERTA**.....

Assiste il Segretario Comunale Gugliotta Dr. Michele.....

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti l'Ing. Gallo Francesco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

C.C. n. 35 del 23.06.2015

## **OGEGTTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2015**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

SU relazione del Sindaco, che riferisce sulla proposta deliberativa resa agli atti;

#### **Premesso:**

- che il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- che la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);

#### **Considerato:**

- che i commi da 676 a 678 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispongono che:
  - a) l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille;
  - b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
  - c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologia di immobili:
    - abitazione principale: 6 per mille;
    - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
    - altri immobili: 10,6 per mille;
  - d) per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
  - e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere l'1 per mille.

#### **Considerato, altresì:**

- che la lettera a) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 ha modificato il comma 677 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 disponendo inoltre che per gli anni 2014 e 2015, possono essere superati i limiti stabiliti nelle precedenti lettere c) e d), per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, ex comma 2 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011.
- che il comma 681 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, l'occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale.
- che per effetto delle lettere b) e d) del comma 707 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a partire dal 2014, sono escluse dall'imposta municipale propria (Imu) le seguenti fattispecie:
  - abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
  - unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
  - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
  - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.
- che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- che con la normativa per la disciplina della Iuc richiamata, è stata assimilata all'abitazione principale e, quindi, esclusa dall'Imu a partire dal 1° gennaio 2014, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**Preso atto:**

-che le aliquote Imu per l'annualità d'imposta 2015, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 23.6.2015, dichiarata immediatamente esecutiva;

**Osservato:**

- che il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune.
- che sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;
- che dalle risultanze di bilancio emerge che i servizi indivisibili ed i relativi costi erogati dal Comune per l'anno 2015 sono i seguenti:

* Spese Illuminazione Pubblica	€ 87.800,00=
* Spese manutenzione verde pubblico	€ 17.644,00=
* Spese manutenzione strade	€ 107.400,00=
* Gestione Beni Demaniali e Territoriali	€ 269.410,00=

**Visto:**

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

- il comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio che ha differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015;

**Preso atto** del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/00;

**Osservato** la competenza del consiglio comunale.

Con votazione palese espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

- favorevoli n. 8 voti, compreso il Sindaco;
- contrari n. 1, Consigliere Marchesini Milena.

## DELIBERA

Di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, per l'anno 2015, l'aliquota della Tributo sui Servizi Indivisibili "TASI" nella misura del **2,5 per mille per:**

**a.1** abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

**a.2** unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**a.3** unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

**a.4** fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;

**a.5** casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

**a.6** unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**a.7** unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

**a.8** ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

b) Aliquota 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del Decreto legge n. 201/11;

2. Di dare atto che il pagamento della TASI avverrà in n. 2 (due) rate semestrali, la prima con scadenza entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre, con possibilità di pagare in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

3. Di dare atto che il gettito della TASI è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili, sotto indicati:

* Spese Illuminazione Pubblica	€ 87.800,00=
* Spese manutenzione verde pubblico	€ 17.644,00=
* Spese manutenzione strade	€ 107.400,00=
* Gestione Beni Demaniali e Territoriali	€ 269.410,00=


4. Di dare atto che il pagamento deve essere effettuato dai contribuenti secondo le modalità indicate nel comma 688 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2014;

5. Di delegare il Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, in particolare mediante inserimento del testo della presente nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale ed effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, al fine di consentire il pagamento della TASI nelle due rate sopraccitate, così come previsto dal D.L. 16/2014, in fase di conversione.


6. Di dichiarare, con separata votazione favorevole di n. 8 consiglieri ed il voto contrario del Consigliere Marchesini Milena, su n. 9 consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale che controfirma

CERTIFICA

CHE copia conforme all'originale della presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 23/10/2015..... come prescritto dall' art. 124, comma 1, Legge n. 267/2000

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO COMUNALE



Parere di regolarità tecnica e contabile

ai sensi dell'art. 49, comma 1, Legge 18/08/2000, n. 267

Si esprime parere favore di regolarità contabile e di copertura finanziaria e si assume l'impegno di spesa n° .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Si esprime parere favore di regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, li .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Diventata esecutiva in data 23/10/2015.....

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

Dichiarata immediatamente eseguibile

IL SEGRETARIO COMUNALE

